

Regione
Toscana

Repubblica Italiana



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Toscana

PARTE PRIMA n. 16

mercoledì, 22 marzo 2023

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

Sommario

Sommario	2
SEZIONE I	3
LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI	4
LEGGE REGIONALE 14 marzo 2023, n. 11 Disposizioni in materia di modalità formative della polizia locale. Modifiche alla l.r. 11/2020.	4
LEGGE REGIONALE 16 marzo 2023, n. 12 Disposizioni in materia di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici. Modifiche alla l.r. 40/2005.	12
LEGGE REGIONALE 16 marzo 2023, n. 13 Riordino della disciplina regionale del sistema di interventi per il sostegno alle imprese. Modifiche alla l.r. 71/2017.	24
SEZIONE II	42
CONSIGLIO REGIONALE	
- Risoluzioni	43
RISOLUZIONE 7 marzo 2023, n. 250 Approvata nella seduta del Consiglio regionale del 7 marzo 2023, collegata alla legge regionale 10 marzo 2023, n. 10 (Ratifica dell'intesa tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per l'istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome).	43
RISOLUZIONE 7 marzo 2023, n. 252 Approvata nella seduta del Consiglio regionale del 7 marzo 2023, collegata alla legge regionale 10 marzo 2023, n. 10 (Ratifica dell'intesa tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per l'istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome).	44
RISOLUZIONE 7 marzo 2023, n. 253 Approvata nella seduta del Consiglio regionale del 7 marzo 2023, collegata alla legge regionale 10 marzo 2023, n. 10 (Ratifica dell'intesa tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per l'istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome).	45

SEZIONE

I

Regione Toscana

LEGGE REGIONALE 14 MARZO 2023, N. 11

**Disposizioni in materia di modalità formative della polizia locale.
Modifiche alla l.r. 11/2020.**

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

- Art. 1 - Modifiche al preambolo della l.r. 11/2020
- Art. 2 - Formazione in ambito di politiche integrate di sicurezza urbana. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 11/2020
- Art. 3 - Nuclei specializzati. Modifiche all'articolo 24 della l.r. 11/2020
- Art. 4 - Attività formativa. Modifiche all'articolo 25 della l.r. 11/2020
- Art. 5 - Fondazione Scuola interregionale di polizia locale. Modifiche all'articolo 26 della l.r. 11/2020
- Art. 6 - Attività formative di interesse regionale e contributo degli enti locali. Inserimento dell'articolo 26 bis nella l.r. 11/2020
- Art. 7 - Concorso e corso-concorso. Modifiche all'articolo 33 della l.r. 11/2020
- Art. 8 - Clausola di neutralità finanziaria

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visti l'articolo 117 e l'articolo 118 della Costituzione;

Visto l'articolo 63, comma 2, dello Statuto;

Vista la legge regionale 19 febbraio 2020, n. 11 (Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla l.r. 22/2015);

Considerato quanto segue:

1. Per la formazione della polizia municipale toscana, dal 2007, la Regione si è avvalsa, con l'approvazione della abrogata legge regionale 11 dicembre 2007, n. 65 (Modifiche alla legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di polizia comunale e provinciale), della Fondazione Scuola interregionale di polizia locale, di seguito "Fondazione", con sede a Modena, della quale è socio fondatore;
2. La l.r. 65/2007 è stata abrogata dall'articolo 5 della legge regionale 5 agosto 2021, n. 29 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2021), ma il ruolo della Fondazione è stato confermato dall'entrata in vigore della l.r. 11/2020;
3. La l.r. 11/2020 attribuisce alla Fondazione, in via esclusiva, una serie di attività formative rivolte alla polizia locale, che impedisce di rispondere con maggiore efficacia alla varietà delle esigenze che emergono dal territorio;
4. La presente legge, modificando la l.r. 11/2020, consente quindi alla Regione di procedere in modo differenziato all'assolvimento dei fondamentali compiti regionali in questo settore.

Approva la presente legge

Art. 1

Modifiche al preambolo della l.r. 11/2020

1. Il numero 8 del preambolo della legge regionale 19 febbraio 2020, n. 11 (Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla l.r. 22/2015), è sostituito dal seguente:
"8. Per la qualità ed efficacia delle azioni di polizia locale, la presente legge assicura la particolare qualificazione tecnica dell'intervento regionale e si avvale delle migliori esperienze del settore;"

Art. 2

Formazione in ambito di politiche integrate di sicurezza urbana.

Modifiche all'articolo 10 della l.r. 11/2020

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 11/2020 le parole: " , anche attraverso la Fondazione Scuola interregionale di polizia locale di cui all'articolo 26", sono soppresse.

Art. 3

Nuclei specializzati.

Modifiche all'articolo 24 della l.r. 11/2020

1. Nell'alinea del comma 2 dell'articolo 24 della l.r. 11/2020 le parole: "tramite la Fondazione Scuola interregionale di polizia locale" sono sostituite dalle seguenti: "nelle forme e modalità consentite dalla legge".

Art. 4

Attività formativa.

Modifiche all'articolo 25 della l.r. 11/2020

1. Al comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 11/2020 le parole: "avvalendosi della Fondazione Scuola interregionale di polizia locale" sono sostituite dalle seguenti: "nelle forme e modalità consentite dalla legge".

Art. 5

Fondazione Scuola interregionale di polizia locale.

Modifiche all'articolo 26 della l.r. 11/2020

1. Al comma 1 dell'articolo 26 della l.r. 11/2020 le parole: "si avvale" sono sostituite dalle seguenti: "può avvalersi".
2. L'alinea del comma 2 dell'articolo 26 della l.r. 11/2022 è sostituito dal seguente:
"2. L'attività formativa erogata dalla Regione nelle forme e modalità consentite dalla legge persegue:".
3. I commi 3 e 4 dell'articolo 26 della l.r. 11/2020 sono abrogati.

Art. 6

Attività formative di interesse regionale e contributo degli enti locali.

Inserimento dell'articolo 26 bis nella l.r. 11/2020

1. Dopo l'articolo 26 della l.r. 11/2020 è inserito il seguente:
"Art. 26 bis
Attività formative di interesse regionale e contributo degli enti locali
1. Annualmente la Giunta regionale individua:
 - a) le attività formative di proprio interesse, come rilevate ai sensi dell'articolo 25, comma 2, anche tra quelle offerte dalla Fondazione Scuola interregionale di polizia locale;
 - b) le risorse necessarie nei limiti delle disponibilità autorizzate dalla legge di bilancio.
2. Gli enti locali che usufruiscono delle attività formative erogate dalla Regione per i propri dipendenti partecipano agli oneri secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale, in misura comunque non superiore al 20 per cento.".

Art. 7

Concorso e corso-concorso.

Modifiche all'articolo 33 della l.r. 11/2020

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 33 della l.r. 11/2020 le parole: "con il supporto della Fondazione Scuola interregionale di cui all'articolo 26." sono soppresse.

Art. 8

Clausola di neutralità finanziaria

1. Le disposizioni della presente legge non comportano nuove o maggiori spese, né determinano comunque variazioni degli oneri complessivi a carico delle finanze regionali.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 14 marzo 2023

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 07.03.2023.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 6 febbraio 2023, n. 35

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 7 febbraio 2023, n. 177

Proponente:

Presidente Eugenio Giani

Assegnata alla 1^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 1° marzo 2023

Approvata in data 7 marzo 2023

Divenuta legge regionale 6/2023 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 19 febbraio 2020, n. 11 (Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla l.r. 22/2015), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Legge regionale 19 febbraio 2020, n. 11](#)

Regione Toscana

LEGGE REGIONALE 16 MARZO 2023, N. 12

**Disposizioni in materia di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
pubblici. Modifiche alla l.r. 40/2005.**

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

- Art. 1 - Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Sostituzione dell'articolo 14 della l.r. 40/2005
- Art. 2 - Inserimento del capo IV bis nel titolo IV della l.r. 40/2005
- Art. 3 - Organi degli IRCCS. Inserimento dell'articolo 50 bis nella l.r. 40/2005
- Art. 4 - Il direttore generale dell'IRCCS. Inserimento dell'articolo 50 ter nella l.r. 40/2005
- Art. 5 - Collaboratori del direttore generale. Inserimento dell'articolo 50 quater nella l.r. 40/2005
- Art. 6 - Il consiglio di indirizzo e verifica. Inserimento dell'articolo 50 quinquies nella l.r. 40/2005
- Art. 7 - Il direttore scientifico. Inserimento dell'articolo 50 sexies nella l.r. 40/2005
- Art. 8 - Il collegio sindacale. Inserimento dell'articolo 50 septies nella l.r. 40/2005
- Art. 9 - Il collegio di direzione. Inserimento dell'articolo 50 octies nella l.r. 40/2005
- Art. 10 - Statuto degli IRCCS. Inserimento dell'articolo 50 novies nella l.r. 40/2005
- Art. 11 - Funzioni di supporto tecnico amministrativo. Inserimento dell'articolo 50 decies nella l.r. 40/2005
- Art. 12 - Disposizioni speciali per le fondazioni pubbliche. Inserimento dell'articolo 50 undecies nella l.r. 40/2005
- Art. 13 - Disposizioni transitorie per il passaggio da Azienda ospedaliero-universitaria Meyer ad Azienda ospedaliera universitaria Meyer IRCCS. Inserimento dell'articolo 142 terdecies nella l.r. 40/2005
- Art. 14 - Clausola di neutralità finanziaria

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Considerato quanto segue:

1. Con il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2022 (Riconoscimento del carattere scientifico dell'ente di diritto pubblico "Azienda ospedaliero-universitaria Meyer", in Firenze, nella disciplina di "pediatria"), l'Azienda ospedaliero-universitaria Meyer ha ottenuto il riconoscimento di Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS);
2. La recente riforma degli IRCCS, di cui al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200 (Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico), modificativo ed integrativo del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, in attuazione della legge 3 agosto 2022, n. 129 (Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288), detta alcuni principi sul riordino degli IRCCS pubblici, ma non disciplina in dettaglio la loro organizzazione;
3. In particolare, per la disciplina degli IRCCS pubblici già esistenti e di quelli riconosciuti dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 288/2003, l'articolo 5 del medesimo d.lgs. 288/2003, non modificato dal d.lgs. 200/2022, rinvia ad una intesa in sede di Conferenza permanente Stato Regioni, intesa che è stata poi sottoscritta in data 1° luglio 2004 (Atto di Intesa recante: "Organizzazione, gestione e funzionamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazioni");
4. È necessario, pertanto, dettare una disciplina legislativa "ad hoc" di tali istituti, destinati a far parte integrante, al pari delle aziende sanitarie, del servizio sanitario regionale, che tenga conto delle indicazioni contenute nella sopracitata intesa del 1° luglio 2004;
5. È necessario, altresì, tener conto della sentenza 23 giugno 2005, n. 270, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 42, comma 1, lettere b) e p), della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione), nonché dell'articolo 3, commi 2 e 3 e dell'articolo 4, comma 3, del d.lgs. 288/2003 nella parte in cui determinavano analiticamente la composizione di alcuni organi degli IRCCS, assicurando al loro interno la presenza almeno paritaria dei rappresentanti designati dal Governo;

Approva la presente legge

Art. 1

Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.
Sostituzione dell'articolo 14 della l.r. 40/2005

1. L'articolo 14 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) è sostituito dal seguente:

“Art. 14

Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

1. I rapporti tra la Regione e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto privato che svolgono attività concorrenti con le finalità del servizio sanitario regionale sono definiti sulla base di specifici protocolli stipulati dal Presidente della Giunta regionale e dai rappresentanti istituzionali degli enti medesimi.
2. Gli IRCCS pubblici aventi sede nel territorio regionale sono parte integrante del servizio sanitario regionale, nel cui ambito svolgono funzioni di alta qualificazione relativamente alle attività assistenziali, di ricerca e di formazione, partecipando altresì al sistema della ricerca nazionale ed internazionale. Gli IRCCS svolgono la loro attività assistenziale e, per quanto di competenza, l'attività di ricerca nell'ambito degli indirizzi e della programmazione regionale.
3. L'organizzazione degli IRCCS non trasformati in fondazioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3), è disciplinata dalle disposizioni di cui al titolo IV, capo IV bis, in conformità ai principi contenuti nel d.lgs. 288/2003.”.

Art. 2

Inserimento del capo IV bis nel titolo IV della l.r. 40/2005

1. Dopo il capo IV del titolo IV della l.r. 40/2005 è inserito il seguente: “Capo IV bis - IRCCS di diritto pubblico diversi dalle fondazioni”.

Art. 3

Organi degli IRCCS.

Inserimento dell'articolo 50 bis nella l.r. 40/2005

1. Dopo l'articolo 50 della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:

“Art. 50 bis

Organi degli IRCCS

1. Sono organi degli IRCCS di diritto pubblico diversi dalle fondazioni:
 - a) il direttore generale;
 - b) il consiglio di indirizzo e verifica;
 - c) il direttore scientifico;
 - d) il collegio sindacale;
 - e) il collegio di direzione.”.

Art. 4

Il direttore generale dell'IRCCS.
Inserimento dell'articolo 50 ter nella l.r. 40/2005

1. Dopo l'articolo 50 bis della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
"Art. 50 ter
Il direttore generale dell'IRCCS
1. Il direttore generale dell'IRCCS è nominato dal Presidente della Giunta regionale, sentito il Ministro della salute, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 37; qualora l'IRCCS provenga dalla trasformazione di una azienda ospedaliero universitaria, per la nomina, è acquisita l'intesa con il rettore dell'università degli studi.
2. Il direttore generale adotta lo statuto dell'IRCCS; assicura la coerenza degli atti di gestione con gli indirizzi e con i programmi definiti dal consiglio di indirizzo e verifica, è responsabile della gestione complessiva ed ha la rappresentanza legale dell'Istituto; al direttore generale sono riservati gli atti di cui all'articolo 36, comma 3.
3. Le cause di decadenza e revoca dalla nomina del direttore generale sono quelle previste dall'articolo 39; per la revoca dell'incarico è acquisito anche il parere del Ministro della salute."

Art. 5

Collaboratori del direttore generale.
Inserimento dell'articolo 50 quater nella l.r. 40/2005

1. Dopo l'articolo 50 ter della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
"Art. 50 quater
Collaboratori del direttore generale
1. Il direttore generale nello svolgimento delle proprie funzioni si avvale di un direttore sanitario e di un direttore amministrativo, in possesso degli stessi requisiti e dotati degli stessi poteri previsti dagli articoli 3 e 3 bis del d.lgs. 502/1992.
2. Ai direttori sanitari e amministrativi, iscritti nell'elenco di cui all'articolo 40 bis, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40.
3. Le cause di cessazione del rapporto di lavoro dei direttori sanitari e amministrativi sono quelle previste dall'articolo 40, comma 10."

Art. 6

Il consiglio di indirizzo e verifica.
Inserimento dell'articolo 50 quinquies nella l.r. 40/2005

1. Dopo l'articolo 50 quater della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
"Art. 50 quinquies
Il consiglio di indirizzo e verifica
1. Il consiglio di indirizzo e verifica determina gli indirizzi e gli obiettivi dell'attività dell'Istituto su base annuale e pluriennale e verifica la corrispondenza degli stessi alle attività svolte ed ai risultati raggiunti con particolare riferimento alle scelte strategiche dell'ente ed alla gestione e valorizzazione del patrimonio, nonché alle funzioni ed alle attività di cui all'articolo 8, commi 4, 5 e 6, e all'articolo 9 del d.lgs. 288/2003.

2. Il consiglio di indirizzo e verifica è nominato dal Presidente della Giunta regionale ed è composto da cinque membri, tre individuati direttamente dal Presidente e due designati dal Ministro della salute. L'atto di nomina indica a quale dei tre componenti individuati dalla Regione compete la presidenza del consiglio.
3. Negli IRCCS provenienti dalla trasformazione di aziende ospedaliero-universitarie uno dei componenti regionali è nominato su proposta dell'Università degli studi interessata; i componenti del consiglio di indirizzo e verifica devono essere scelti tra soggetti di provata competenza ed onorabilità, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 1 bis, del d.lgs. 288/2003, e durano in carica cinque anni.
4. Ai componenti del consiglio di indirizzo e verifica è attribuita una indennità pari al cinque per cento degli emolumenti del direttore generale dell'IRCCS. Agli stessi spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute nei limiti e secondo quanto previsto dalla normativa vigente per i dirigenti del servizio sanitario nazionale.”.

Art. 7

Il direttore scientifico.

Inserimento dell'articolo 50 sexies nella l.r. 40/2005

1. Dopo l'articolo 50 quinquies della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
“Art. 50 sexies
Il direttore scientifico
1. Il direttore scientifico è nominato dal Ministro della salute, sentito il Presidente della Giunta regionale, nel rispetto delle disposizioni del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42 (Regolamento recante disposizioni in materia di direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico – IRCCS).
2. L'incarico ha natura esclusiva, ha una durata di cinque anni ed è disciplinato da apposito contratto di prestazione d'opera intellettuale. L'incarico può essere rinnovato. Il compenso del direttore scientifico non può essere superiore a quello del direttore generale.
3. Il direttore scientifico presiede il comitato tecnico scientifico, promuove e coordina l'attività di ricerca scientifica dell'Istituto in coerenza con il programma di ricerca sanitaria di cui all'articolo 12 bis del d.lgs. 502/1992, e gestisce il relativo budget, concordato annualmente con il direttore generale.”.

Art. 8

Il collegio sindacale.

Inserimento dell'articolo 50 septies nella l.r. 40/2005

1. Dopo l'articolo 50 sexies della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
“Art. 50 septies
Il collegio sindacale
1. Il collegio sindacale esercita le funzioni di cui all'articolo 4 del d.lgs. 288/2003.
2. Il collegio sindacale è nominato dal direttore generale, dura in carica tre anni ed è composto da tre membri, di cui uno designato dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione del Consiglio regionale, uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro della salute.
3. Il Presidente del collegio sindacale viene eletto dai sindaci all'atto della prima seduta.

4. I componenti del collegio sindacale sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia, ovvero fra i funzionari del Ministero dell'economia e delle finanze che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti di collegi sindacali.”.

Art. 9

Il collegio di direzione.

Inserimento dell'articolo 50 octies nella l.r. 40/2005

1. Dopo l'articolo 50 septies della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
“Art. 50 octies
Il collegio di direzione
1. Il collegio di direzione degli IRCCS è disciplinato dall'articolo 40 ter.
2. La composizione del collegio di direzione di cui all'articolo 40 ter, comma 2, è integrata dalla figura del direttore scientifico.
3. Il collegio di direzione esercita le funzioni di cui all'articolo 17 del d.lgs. 502/1992.”.

Art. 10

Statuto degli IRCCS.

Inserimento dell'articolo 50 novies nella l.r. 40/2005

1. Dopo l'articolo 50 octies della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
“Art. 50 novies
Statuto degli IRCCS
1. L'organizzazione degli IRCCS è disciplinata dallo statuto, nel rispetto dei principi contenuti nel presente capo e delle indicazioni contenute nell'intesa sottoscritta in data 1° luglio 2004 (Atto di Intesa recante: “Organizzazione, gestione e funzionamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazioni”).
2. In particolare, nello statuto aziendale sono individuate:
 - a) la sede legale dell'istituto e le eventuali altre sedi operative;
 - b) le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico professionale, soggette a rendicontazione analitica;
 - c) le procedure per la sostituzione, in caso di assenza e impedimento, del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo;
 - d) la disciplina del comitato tecnico scientifico, quale organismo consultivo e di supporto tecnico-scientifico all'attività di ricerca.
3. Il direttore generale, sentito il consiglio di indirizzo e verifica, adotta lo schema di statuto e lo trasmette alla Giunta regionale ed al Ministero della salute allo scopo di acquisire il parere sulla coerenza dell'atto stesso con la programmazione regionale e con la normativa vigente. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, ed il Ministero della salute, esprimono il loro parere entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento, decorso il quale il direttore generale può procedere all'approvazione dello statuto.”.

Art. 11

Funzioni di supporto tecnico amministrativo.
Inserimento dell'articolo 50 decies nella l.r. 40/2005

1. Dopo l'articolo 50 novies della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
"Art. 50 decies
Funzioni di supporto tecnico amministrativo
1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 101, comma 1, gli IRCCS si avvalgono dell'ESTAR.
2. Gli IRCCS possono, tuttavia, limitatamente all'attività di ricerca ed in relazione all'esigenza di rispettare le scadenze di progetti nazionali o europei, procedere autonomamente all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 101, comma 1, lettere a), c), d) ed e), dandone adeguata motivazione e previa comunicazione all'ESTAR e alla Regione."

Art. 12

Disposizioni speciali per le fondazioni pubbliche
Inserimento dell'articolo 50 undecies nella l.r. 40/2005

1. Dopo l'articolo 50 decies della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
"Art. 50 undecies
Disposizioni speciali per le fondazioni pubbliche
1. Le fondazioni pubbliche operanti sul territorio regionale che ottengano il riconoscimento di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, qualora non sia stato avviato il procedimento di trasformazione di cui all'articolo 3 del d.lgs. 288/2003, adeguano il proprio statuto alle disposizioni del presente capo, assicurando la presenza all'interno dell'organo di governo e dell'organo di revisione contabile della componente ministeriale, nella misura prevista dagli articoli 50 quinquies e 50 septies.
2. Alle fondazioni di cui al comma 1 si applicano gli articoli 50 sexies e 50 novies, comma 3."

Art. 13

Disposizioni transitorie per il passaggio da Azienda ospedaliero-universitaria Meyer
ad Azienda ospedaliera universitaria Meyer IRCCS.
Inserimento dell'articolo 142 terdecies nella l.r. 40/2005

1. Dopo l'articolo 142 duodecies della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
"Art. 142 terdecies
Disposizioni transitorie per il passaggio da Azienda ospedaliero-universitaria Meyer ad Azienda ospedaliera universitaria Meyer IRCCS
1. L'Azienda ospedaliero-universitaria Meyer acquista la denominazione di "Azienda ospedaliera universitaria Meyer IRCCS" a far data dall'entrata in vigore del presente articolo.
2. Il direttore generale dell'Azienda ospedaliero-universitaria Meyer rimane in carica, in qualità di direttore dell'Azienda ospedaliera universitaria Meyer IRCCS, fino alla scadenza dell'attuale mandato.
3. Fino all'insediamento del nuovo collegio sindacale, continua a svolgere le relative funzioni il collegio sindacale in carica alla data di approvazione del presente articolo.

4. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo il direttore generale dell'Azienda ospedaliera universitaria Meyer IRCCS procede ad adottare il nuovo schema di statuto ed a chiedere le designazioni necessarie per la nomina del collegio sindacale.
5. La Giunta regionale ed il Ministero della salute esprimono il parere di cui all'articolo 50 novies, comma 3 entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dello schema di statuto.
6. Entro lo stesso termine il Presidente della Giunta regionale procede a chiedere al Ministro della salute la designazione dei componenti del consiglio di indirizzo e verifica.
7. Il Presidente della Giunta regionale nomina il consiglio di indirizzo e verifica entro venti giorni dal ricevimento delle designazioni.”.

Art. 14

Clausola di neutralità finanziaria

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 16 marzo 2023

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 08.03.2023.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 17 ottobre 2022, n. 1
diventa

Proposta di legge del Consiglio regionale 19 ottobre 2022, n. 151

Proponenti:

Presidente Eugenio Giani

Assessore Simone Bezzini

Assegnata alla 3^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 3 marzo 2023

Approvata in data 8 marzo 2023

Divenuta legge regionale 8/2023 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40](#)

Regione Toscana

LEGGE REGIONALE 16 MARZO 2023, N. 13

Riordino della disciplina regionale del sistema di interventi per il sostegno alle imprese. Modifiche alla l.r. 71/2017.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

CAPO I - Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese)

- Art. 1 - Oggetto e finalità. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 71/2017
- Art. 2 - Ambiti di intervento. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 71/2017
- Art. 3 - Infrastrutture pubbliche di servizio alle imprese. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 71/2017
- Art. 4 - Sostegno alla transizione digitale e tecnologica. Inserimento del capo II bis nella l.r. 71/2017
- Art. 5 - Sostegno alla transizione digitale e tecnologica. Inserimento dell'articolo 4 bis nella l.r. 71/2017
- Art. 6 - Ecosistema regionale del trasferimento tecnologico. Inserimento dell'articolo 4 ter nella l.r. 71/2017
- Art. 7 - Modalità di attuazione degli interventi. Inserimento del capo II ter nella l.r. 71/2017
- Art. 8 - Tipologie degli interventi. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 71/2017
- Art. 9 - Prestazione di garanzia su anticipazioni. Modifiche all'articolo 8 della l.r. 71/2017
- Art. 10 - Interventi a carattere strategico. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 71/2017
- Art. 11 - Contenuto dei provvedimenti di attuazione. Modifiche all'articolo 11 della l.r. 71/2017
- Art. 12 - Misure di semplificazione e trasparenza. Modifiche all'articolo 12 della l.r. 71/2017
- Art. 13 - Termini di conclusione dei procedimenti per la concessione delle agevolazioni. Modifiche all'articolo 16 della l.r. 71/2017
- Art. 14 - Fondo unico per le imprese. Modifiche all'articolo 18 della l.r. 71/2017
- Art. 15 - Fondo per la programmazione negoziata. Inserimento dell'articolo 18 bis nella l.r. 71/2017
- Art. 16 - Fondo nuova finanza toscana. Inserimento dell'articolo 18 ter nella l.r. 71/2017
- Art. 17 - Obblighi per i beneficiari. Modifiche all'articolo 20 della l.r. 71/2017
- Art. 18 - Rimodulazione e riduzione del progetto. Inserimento dell'articolo 20 bis nella l.r. 71/2017
- Art. 19 - Revoca parziale delle agevolazioni. Modifiche all'articolo 21 della l.r. 71/2017
- Art. 20 - Revoca parziale delle agevolazioni. Modifiche all'articolo 22 della l.r. 71/2017
- Art. 21 - Esclusione dalle agevolazioni. Sostituzione dell'articolo 23 della l.r. 71/2017
- Art. 22 - Rimborso dei costi istruttori. Abrogazione dell'articolo 24 della l.r. 71/2017
- Art. 23 - Provvedimenti per il contrasto del lavoro nero e sommerso. Modifiche all'articolo 25 della l.r. 71/2017
- Art. 24 - Interventi a seguito di eventi calamitosi o a carattere emergenziale. Inserimento dell'articolo 25 bis nella l.r. 71/2017
- Art. 25 - Contrasto alla discriminazione e alle molestie nei luoghi di lavoro. Inserimento dell'articolo 25 ter nella l.r. 71/2017
- Art. 26 - Consulta delle imprese. Sostituzione dell'articolo 29 della l.r. 71/2017

CAPO II - Norme finali

- Art. 27 - Abrogazioni. Modifiche all'articolo 30 della l.r. 71/2017
- Art. 28 - Clausola di neutralità finanziaria
- Art. 29 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere a), n), o) e z), dello Statuto;

Vista la legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese);

Considerato quanto segue:

1. Nel contesto regionale del sostegno alla nascita, allo sviluppo e al consolidamento delle imprese, sono ridefinite le finalità dell'intervento della Regione nell'economia toscana, con particolare riguardo: ai processi di digitalizzazione del sistema delle imprese e alla transizione al digitale, all'introduzione dei principi del "Green deal europeo", al consolidamento di imprese start-up e piccole e medie imprese (PMI) innovative, alla diffusione di forme di economia collaborativa a vari livelli. anche attraverso accordi di collaborazione e partenariato economico, finanziario e scientifico-tecnologico con altre istituzioni internazionali, nazionali e locali, protocolli d'intesa con investitori nazionali ed esteri e l'integrazione delle politiche regionali con le politiche locali. all'accompagnamento delle imprese per gli investimenti sul territorio toscano, al sostegno ai processi di risoluzione delle situazioni di crisi aziendale;
2. Per favorire e sostenere gli investimenti delle imprese, la Regione, in collaborazione con le associazioni di categoria extra-agricole che compongono il Tavolo di concertazione generale di cui alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008), garantisce un accesso unico e coordinato con riguardo alle informazioni sulle opportunità di finanziamento pubblico regionale, nazionale e europeo, il raccordo con gli uffici regionali e il sistema istituzionale per le attività di carattere amministrativo e per iniziative di promozione dello sviluppo aziendale e territoriale, il raccordo con il sistema delle competenze della ricerca pubblica regionale e del sistema degli incubatori di start-up, il supporto e la promozione di progettualità integrata pubblico/privata e la collaborazione tra imprese;
3. La Regione intende promuovere e supportare i processi di trasformazione tecnologica e digitale e l'ecosistema del trasferimento tecnologico quale sistema di cooperazione in cui i diversi attori, pubblici e privati, concorrono nel favorire lo sviluppo delle applicazioni delle tecnologie digitali nei sistemi di produzione e nei servizi, nonché la divulgazione, la diffusione e il trasferimento di conoscenze a favore delle imprese, anche attraverso aggregazioni costituite da imprese, organismi di ricerca, centri e infrastrutture per il trasferimento tecnologico, "digital innovation hub", "competence center", distretti tecnologici regionali e organizzazioni senza scopo di lucro;
4. Gli interventi di sostegno alle imprese, attuati attraverso la concessione di garanzie e controgaranzie, possono essere realizzati anche attraverso il fondo centrale di garanzia, il sostegno agli intermediari finanziari e ai confidi che svolgono attività di garanzia sul territorio regionale, la partecipazione al capitale di rischio delle imprese, oltre che con altri strumenti di finanza innovativa e alternativa;
5. A seguito delle ricadute negative derivanti dall'emergenza epidemiologia da COVID-19, è emersa la necessità di prevedere, nel quadro generale del sostegno alle imprese delineato dalla l.r. 71/2017, interventi finalizzati all'indennizzo per i danni, materiali e immateriali, subiti dalle imprese a seguito di eventi calamitosi o comunque eccezionali, aventi carattere emergenziale, confermando le finalità già previste dall'articolo 27 della legge regionale 25 giugno 2020, n. 45 (Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività);

6. In considerazione della loro natura e nel rispetto di particolari condizioni previste dalla l.r. 71/2017, le disposizioni relative alla prestazione di garanzia su anticipazioni non si applicano ai beneficiari pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
7. Attraverso la programmazione negoziata, la cui disciplina è estesa anche ai progetti del settore del turismo e per la quale la legge istituisce un apposito fondo, si intendono favorire gli investimenti volti alla realizzazione degli interventi a carattere strategico, l'innovazione, l'incremento della capacità produttiva, la riduzione del divario tecnologico, la valorizzazione delle risorse del territorio;
8. Al fine di favorire l'accesso al credito da parte delle micro, piccole e medie imprese (MPMI), è istituito il fondo "Nuova finanza toscana". Esso prevede: fondi regionali di garanzia complementari e integrativi; risorse finalizzate all'abbattimento delle commissioni, fondi per finanziamenti agevolati di medio e lungo termine anche per il microcredito; risorse destinate ad altri strumenti finanziari, "equity", "quasi equity"; risorse per la partecipazione a strumenti finanziari in partenariato con istituzioni finanziarie pubbliche e private;
9. In linea con quanto previsto dalla normativa statale ed europea, il periodo di stabilità delle operazioni è rideterminato in cinque anni, anziché otto; detto termine può essere ridotto a tre anni in caso di interventi attuati esclusivamente in favore di PMI e sulla base di uno specifico atto della Giunta regionale. Al fine di coordinarle con le suddette disposizioni, vengono modificate le norme relative alla revoca parziale delle agevolazioni;
10. A seguito di quanto emerso dall'applicazione di alcune disposizioni della l.r. 71/2017, si rendono necessarie alcune modifiche delle stesse, al fine di garantire migliore organicità al testo della l.r. 71/2017 medesima e di razionalizzare le modalità operative ivi previste, con particolare riguardo a: il termine entro il quale il beneficiario può rinunciare all'agevolazione ottenuta senza incorrere in sanzioni, rideterminato in novanta giorni; la ridefinizione della revoca a seguito del mancato rispetto del piano di rientro per le agevolazioni rimborsabili, per le cui modalità è fatto rinvio ai bandi; l'introduzione dell'istituto della riduzione e rimodulazione del progetto; la ridefinizione in due anni, anziché tre, del termine di esclusione dai bandi successivi per i beneficiari che sono stati oggetto di revoca, in conformità a quanto previsto dalla normativa statale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
11. Al fine di contrastare il lavoro, irregolare o sommerso, è introdotto per i beneficiari l'obbligo, e la conseguente revoca in caso di violazione, di garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto dalle parti sociali più rappresentative sul piano nazionale;
12. Al fine del contenimento degli oneri amministrativi, sia per le imprese, sia per le pubbliche amministrazioni, a seguito di valutazioni circa la prima attuazione della l.r. 71/2017, è abrogata la norma relativa al rimborso dei costi istruttori, fatta eccezione per l'ipotesi di rinuncia all'agevolazione intervenuta oltre il novantesimo giorno, per la quale, oltre alla revoca, è previsto il pagamento di un rimborso determinato forfettariamente con atto della Giunta regionale in relazione ai costi istruttori e in proporzione all'entità dell'agevolazione;
13. In linea con quanto previsto dalle normative statali ed europee, sono rideterminati, anche per gli investimenti in infrastrutture pubbliche, i tempi del mantenimento dell'investimento e della localizzazione dello stesso sul territorio regionale, c.d. "divieto di delocalizzazione". Per tali investimenti è prevista l'applicazione delle disposizioni sul procedimento amministrativo: revoca, rimodulazione e riduzione delle agevolazioni, revoca parziale, ove compatibili;

14. Al fine di non ostacolare l'accesso alle agevolazioni in presenza di debiti di minima entità verso il bilancio regionale, è introdotta una nuova disciplina per quanto concerne l'esclusione da successive agevolazioni, alle quali non possono accedere i soggetti nei cui confronti è in essere un debito scaduto e non pagato di importo superiore a 5.000 euro e derivante da precedenti provvedimenti di revoca per agevolazioni alle imprese, fatta salva la possibilità di sanatoria entro il termine perentorio di trenta giorni dalla contestazione, pena l'esclusione dall'agevolazione.
15. È istituita la Consulta delle imprese, quale sede permanente di confronto e partecipazione sulle politiche riguardanti la crescita, lo sviluppo, la qualificazione e l'evoluzione dei sistemi di impresa dell'economia regionale; essa sostituisce l'Osservatorio regionale sulle imprese;
16. A seguito dalle modifiche apportate alla l.r. 71/2017, sono abrogate alcune disposizioni regionali incompatibili con la nuova disciplina;
17. Al fine di favorire le pari opportunità ed il rafforzamento delle politiche di uguaglianza, la Regione sostiene il principio di parità di genere in tutte le sue declinazioni e favorisce il superamento dei divari di genere, attraverso il contrasto alle discriminazioni, promuovendo misure che favoriscano il raggiungimento della parità sostanziale.
18. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è prevista la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

CAPO I

Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71
(Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese)

Art. 1

Oggetto e finalità.

Modifiche all'articolo 1 della l.r. 71/2017

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese), è sostituito dal seguente:
“1. La presente legge, nel rispetto dei principi generali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59), in una prospettiva di sviluppo sostenibile, disciplina l'intervento della Regione nell'economia toscana con le finalità di:
 - a) concorrere a consolidare, accrescere e diversificare la base produttiva regionale e i livelli di occupazione, con particolare attenzione a quella giovanile e femminile, per migliorare la competitività del sistema produttivo;
 - b) sostenere i processi di digitalizzazione del sistema delle imprese;
 - c) favorire l'introduzione dei principi del “Green deal europeo” e dell'economia circolare promuovendo l'autosufficienza energetica delle imprese;
 - d) consolidare la presenza di imprese start-up e piccole e medie imprese (PMI) innovative;
 - e) diffondere forme di economia collaborativa organizzate in forma di impresa;
 - f) sostenere l'accesso al credito e l'utilizzo degli strumenti finanziari da parte delle imprese.
 - g) contrastare ogni forma di discriminazione e favorire la parità di genere in tutte le sue declinazioni.”.
2. Alla fine della lettera a) del comma 3 dell'articolo 1 della l.r. 71/2017 sono aggiunte le parole: “nonché delle start-up”.

3. Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 1 della l.r. 71/2017 le parole: "attività produttive;" sono sostituite dalla seguente: "imprese".
4. Dopo la lettera d) del comma 3 dell'articolo 1 della l.r. 71/2017 è aggiunta la seguente: "d bis) l'accompagnamento alle imprese per gli investimenti nel territorio toscano."

Art. 2

Ambiti di intervento.

Modifiche all'articolo 3 della l.r. 71/2017

1. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 71/2017 è sostituita dalla seguente: "g) la costituzione, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese e delle start-up innovative;"
2. Dopo la lettera k) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 71/2017 è aggiunta la seguente: "k bis) il sostegno ai processi di risoluzione delle situazioni di crisi aziendale;"
3. Dopo la lettera k bis) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 71/2017 è aggiunta la seguente: "k ter) interventi finalizzati all'indennizzo, totale o parziale, dei danni materiali e immateriali subiti dalle imprese a seguito di eventi calamitosi o comunque eccezionali aventi carattere emergenziale;"
4. Dopo la lettera k ter) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 71/2017 è aggiunta la seguente: "k quater) il sostegno alla transizione digitale;"
5. Dopo la lettera k quater) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 71/2017 è aggiunta la seguente: "k quinquies) il sostegno alla parità di genere ed alla promozione delle pari opportunità."
6. Dopo la lettera k quinquies) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 71/2017 è aggiunta la seguente: "k sexies) il consolidamento delle filiere di fornitura e di produzione."
7. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 71/2017 è aggiunto il seguente: "1 bis. Gli interventi di sostegno alle imprese possono riguardare altresì la promozione e l'accompagnamento degli investimenti mediante accordi di collaborazione e partenariato economico, finanziario e scientifico-tecnologico con altre istituzioni internazionali, nazionali e locali, protocolli d'intesa con investitori nazionali ed esteri e l'integrazione delle politiche regionali con le politiche locali."
8. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 3 della l.r. 71/2017 è aggiunto il seguente: "1 ter. La Regione, per sostenere e favorire gli investimenti delle imprese, garantisce un accesso unico e coordinato alle strutture regionali interessate con riguardo a:
 - a) le informazioni sulle opportunità di finanziamento pubblico regionale, nazionale e comunitario;
 - b) il raccordo con gli uffici regionali e il sistema istituzionale, in particolare gli enti locali e il sistema camerale, per le attività di carattere amministrativo e per iniziative di promozione dello sviluppo aziendale e territoriale;
 - c) il raccordo con il sistema delle competenze della ricerca pubblica regionale e del sistema degli incubatori di start-up;
 - d) il supporto e la promozione di progettualità integrata pubblico/privata e la collaborazione tra imprese."
9. Dopo il comma 1 ter dell'articolo 3 della l.r. 71/2017 è aggiunto il seguente: "1 quater. Il sistema di accesso unico e coordinato di cui al comma 1 ter è promosso e sviluppato in collaborazione con le associazioni di categoria extra-agricole che compongono il tavolo di concertazione generale istituito ai sensi dell'articolo 3 della regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008)."

Art. 3

Infrastrutture pubbliche di servizio alle imprese.
Modifiche all'articolo 4 della l.r. 71/2017

1. Il comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 71/2017 è sostituito dal seguente:
"4. Dagli interventi di cui al presente articolo sono escluse le opere di bonifica, di messa in sicurezza idraulica del territorio, di depurazione e le opere di infrastrutture connesse al sistema di mobilità e trasporto."

Art. 4

Sostegno alla transizione digitale e tecnologica.
Inserimento del capo II bis nella l.r. 71/2017

1. Dopo l'articolo 4 della l.r. 71/2017 è inserito il seguente capo: "Capo II bis - Sostegno alla transizione digitale e tecnologica".

Art. 5

Sostegno alla transizione digitale e tecnologica.
Inserimento dell'articolo 4 bis nella l.r. 71/2017

1. Dopo l'articolo 4 della l.r. 71/2017 è inserito il seguente:
"Art. 4 bis.
Sostegno alla transizione digitale e tecnologica
1. Al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica delle micro, piccole e medie imprese, la Regione attua interventi per:
 - a) la transizione digitale dei processi produttivi manifatturieri e dei servizi;
 - b) gli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione negli ambiti tematici della manifattura sostenibile, integrata, adattiva, personalizzata e sicura;
 - c) la valorizzazione di nuovi modelli di business e la creazione e lo sviluppo di nuove imprese nei settori dell'economia toscana;
 - d) modalità organizzative di produzione e lavoro sostenibili sotto il profilo dell'equilibrio vita/lavoro;
 - e) la contaminazione fra saperi tradizionali e nuove tecnologie."

Art. 6

Ecosistema regionale del trasferimento tecnologico.
Inserimento dell'articolo 4 ter nella l.r. 71/2017

1. Dopo l'articolo 4 bis della l.r. 71/2017 è inserito il seguente articolo:
"Art. 4 ter
Ecosistema regionale del trasferimento tecnologico
1. L'ecosistema regionale del trasferimento tecnologico è un sistema di cooperazione aperto in cui diversi attori, pubblici e privati, concorrono nel favorire lo sviluppo delle applicazioni delle tecnologie digitali nei sistemi di produzione e nei servizi. Esso si articola in aggregazioni formalmente organizzate, quali strutture o raggruppamenti di soggetti pubblici e privati di parti indipendenti, partenariati allargati, campi nazionali di ricerca e sviluppo (R&S) ed ecosistemi dell'innovazione.

2. Le aggregazioni di cui al comma 1:
 - a) sono costituite da imprese, organismi di ricerca, centri e infrastrutture per il trasferimento tecnologico, digital innovation hub, competence center, distretti tecnologici regionali, organizzazioni senza scopo di lucro;
 - b) svolgono attività di divulgazione, diffusione e trasferimento di conoscenze a favore delle imprese a supporto dell'applicazione delle innovazioni e delle tecnologie ai processi produttivi e ai servizi.
3. La Regione promuove il coordinamento dell'ecosistema regionale del trasferimento tecnologico mediante la costituzione, presso la Giunta regionale, di un comitato di indirizzo e favorisce aggregazioni regionali specializzate.
4. La Giunta regionale definisce la composizione del comitato di cui al comma 3 e le modalità di funzionamento dello stesso entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente comma, sentita la consulta di cui all'articolo 29.
5. La partecipazione ai lavori del comitato è a titolo gratuito e non è riconosciuto alcun rimborso spese.”.

Art. 7

Modalità di attuazione degli interventi.
Inserimento del capo II ter nella l.r. 71/2017

1. Dopo l'articolo 4 ter della l.r. 71/2017 è inserito il seguente capo: “Capo II ter - Modalità di attuazione degli interventi”.

Art. 8

Tipologie degli interventi.
Modifiche all'articolo 5 della l.r. 71/2017

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 71/2017 le parole: “il sostegno al sistema dei confidi” sono sostituite dalle seguenti: “il fondo centrale di garanzia e il sostegno agli intermediari finanziari e ai confidi che svolgono attività di garanzia sul territorio regionale;”.
2. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 71/2017 le parole: “anche nella forma del microcredito” sono soppresse.
3. Alla fine della lettera g) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 71/2017 sono aggiunte le parole: “, di finanza innovativa e alternativa;”.
4. Alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 71/2017 le parole: “per le imprese” sono soppresse.

Art. 9

Prestazione di garanzia su anticipazioni.
Modifiche all'articolo 8 della l.r. 71/2017

1. Al comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 71/2017 le parole: “per un valore non superiore a 25.000,00 euro” sono soppresse.
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 71/2017 è aggiunto il seguente:
“2 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano altresì ai beneficiari pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), limitatamente ad anticipazioni fino al 20 per cento del contributo concesso, previa verifica dell'avvenuto affidamento dei lavori da parte del beneficiario pubblico.”.

Art. 10

Interventi a carattere strategico.
Modifiche all'articolo 10 della l.r. 71/2017

1. Alla lettera f) del comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 71/2017 le parole: "In caso di impresa individuale, il titolare dell'impresa deve essere dipendente di società dichiarata in crisi al momento di presentazione dell'istanza di finanziamento." sono soppresse.
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 71/2017 è inserito il seguente:
"3 bis. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche a progetti del settore del turismo."

Art. 11

Contenuto dei provvedimenti di attuazione.
Modifiche all'articolo 11 della l.r. 71/2017

1. Prima della lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 71/2017 è inserita la seguente:
"0a) la tipologia di intervento;"

Art. 12

Misure di semplificazione e trasparenza.
Modifiche all'articolo 12 della l.r. 71/2017

1. Il comma 2 bis dell'articolo 12 della l.r. 71/2017 è sostituito dal seguente:
"2 bis. Al fine di semplificare l'accesso alle agevolazioni, si applicano le modalità di rendicontazione previste dall'articolo 53 del regolamento (UE) 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti. Tali modalità si applicano a ogni tipologia di intervento, salvo diverse disposizioni derivanti da norme statali o europee."
2. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 12 della l.r. 71/2017 è aggiunto il seguente:
"2 ter. Fino all'adozione delle disposizioni attuative dell'articolo 53 del reg. (UE) 1060/2021 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti."

Art. 13

Termini di conclusione dei procedimenti per la concessione delle agevolazioni.
Modifiche all'articolo 16 della l.r. 71/2017

1. Al comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 71/2017 dopo le parole: "si concludono" sono inserite le seguenti: "con il provvedimento di concessione o di diniego notificato al beneficiario o".

Art. 14

Fondo unico per le imprese.
Modifiche all'articolo 18 della l.r. 71/2017

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 71/2017 sono aggiunte parole: " , k bis), k- ter), k quater)."

Art. 15

Fondo per la programmazione negoziata.
Inserimento dell'articolo 18 bis nella l.r. 71/2017

1. Dopo l'articolo 18 della l.r. 71/2017 è inserito il seguente:
"Art. 18 bis.
Fondo per la programmazione negoziata.
 1. È istituito il fondo per la programmazione negoziata, destinato al sostegno delle imprese, anche mediante strumenti finanziari, per la realizzazione dei progetti di investimento di carattere strategico mediante la procedura negoziale di cui all'articolo 10, comma 5.
 2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato con risorse del fondo unico per le imprese di cui all'articolo 18.
 3. La Giunta regionale disciplina il funzionamento del fondo entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma."

Art. 16

Fondo nuova finanza toscana
Inserimento dell'articolo 18 ter nella l.r. 71/2017

1. Dopo l'articolo 18 bis della l.r. 71/2017 è inserito il seguente:
"Art. 18 ter.
Fondo nuova finanza toscana
 1. Per favorire l'accesso al credito da parte delle micro, piccole e medie imprese (MPMI), è istituito il fondo "nuova finanza toscana", finalizzato all'attivazione di strumenti finanziari nella forma di garanzia, prestito, equity, quasi equity ed eventuali sovvenzioni in abbinamento.
 2. Il fondo nuova finanza toscana prevede:
 - a) la sezione speciale "Toscana" del fondo di garanzia per le PMI di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica);
 - b) fondi regionali di garanzia attivati con modalità complementari e integrative rispetto all'operatività del fondo di garanzia PMI di cui alla lettera a), articolati anche per sezioni specializzate e operanti, sia in garanzia diretta, sia in riassicurazione, anche con riferimento a imprese che, pur avendo un rating positivo, non possiedono i requisiti di accesso al fondo di cui alla lettera a);
 - c) risorse finalizzate all'abbattimento delle commissioni di garanzia o dei tassi d'interesse;
 - d) fondi per finanziamenti agevolati di medio e lungo termine, ivi compreso il microcredito;
 - e) risorse destinate ad altri strumenti finanziari: equity, quasi equity;
 - f) risorse per la partecipazione a strumenti finanziari in partenariato con istituzioni finanziarie pubbliche, nazionali e internazionali, con operatori specializzati, con fondazioni bancarie, con istituzioni finanziarie private.
 3. Il fondo è alimentato con risorse del fondo unico per le imprese di cui all'articolo 18."

Art. 17

Obblighi per i beneficiari

Modifiche all'articolo 20 della l.r. 71/2017

1. Nell'alinea del comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 71/2017 la parola: "otto" è sostituita dalla seguente: "cinque".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 71/2017 è inserito il seguente:
"1 bis. In caso di agevolazioni destinate esclusivamente alle PMI, il termine di cui al comma 1 può essere ridotto a tre anni con deliberazione della Giunta regionale in conformità alla normativa europea."
3. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 20 della l.r. 71/2017 è inserito il seguente:
"1 ter. Le imprese beneficiarie hanno l'obbligo di garantire ai propri dipendenti l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto dalle parti sociali più rappresentative sul piano nazionale."
4. Il comma 3 dell'articolo 20 della l.r. 71/2017 è sostituito dal seguente:
"3. In caso di investimenti in infrastrutture pubbliche, l'obbligo di mantenimento dell'investimento, comprese la localizzazione in Toscana e la finalità oggetto di agevolazione, è di dieci anni decorrenti dall'erogazione del saldo, purché alla medesima data l'opera entri in funzione. Se alla data di erogazione del saldo l'opera non è entrata in funzione, i termini di mantenimento dell'investimento decorrono dalla data di entrata in funzione dell'opera stessa."

Art. 18

Rimodulazione e riduzione del progetto.

Inserimento dell'articolo 20 bis nella l.r. 71/2017

1. Dopo l'articolo 20 della l.r. 71/2017 è inserito il seguente:
"Art. 20 bis.
Rimodulazione e riduzione del progetto
1. Prima dell'avvio del progetto o in corso di realizzazione dello stesso o in sede di rendicontazione, l'impresa beneficiaria può chiedere la riduzione o la rimodulazione del progetto stesso nei termini e con le modalità previste dal bando. La riduzione del progetto non comporta la revoca dell'agevolazione.
 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, anche agli investimenti in infrastrutture pubbliche."

Art. 19

Revoca delle agevolazioni.

Modifiche all'articolo 21 della l.r. 71/2017

1. La rubrica dell'articolo 21 è sostituita dalla seguente: "Revoca delle agevolazioni".
2. Il comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 71/2017 è sostituito dal seguente:
"1. In caso di mancata realizzazione del progetto e in caso di realizzazione in una percentuale inferiore a quella minima prevista dal bando è disposta la revoca totale dell'agevolazione concessa."
3. Alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 21 della l.r. 71/2017 dopo la parola: "requisiti" sono inerite le seguenti: "e l'inadempimento degli obblighi".
4. Alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 21 della l.r. 71/2017 dopo le parole: "lettera a)" sono inerite le seguenti: "e comma 1 bis;"

5. Alla fine della lettera c) del comma 4 dell'articolo 21 della l.r. 71/2017 sono aggiunte le parole: "e comma 1 bis;"
6. La lettera e) del comma 4 dell'articolo 21 della l.r. 71/2017 è sostituita dalla seguente:
"e) la rinuncia all'agevolazione trascorsi novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione e, in caso di agevolazione concessa sotto forma di garanzia, la rinuncia alla stessa trascorsi novanta giorni dalla data di ricevimento della delibera di concessione di finanziamento da parte del soggetto finanziatore. In tali casi la revoca comporta il pagamento, da parte del beneficiario, di un rimborso determinato forfettariamente dalla Giunta regionale in relazione ai costi istruttori sostenuti e in proporzione all'entità dell'agevolazione."
7. Dopo la lettera e) del comma 4 dell'articolo 21 della l.r. 71/2017 è aggiunta la seguente:
"e bis) la mancata applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro entro novanta giorni dalla notifica dell'avvenuto accertamento del mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 20, comma 1 ter."
8. Alla fine del comma 5 bis dell'articolo 21 della l.r. 71/2017 sono aggiunte le parole: "con le modalità previste dal bando."
9. Il comma 8 dell'articolo 21 della l.r. 71/2017 è sostituito dal seguente:
"8. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche agli investimenti in infrastrutture pubbliche. Il mancato rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 20, comma 3, comporta la revoca totale dell'agevolazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22."

Art. 20

Revoca parziale delle agevolazioni. Modifiche all'articolo 22 della l.r. 71/2017

1. Al comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 71/2017 dopo le parole: "lettera a) e" sono inserite le seguenti: "comma 1 bis,"
2. Il comma 2 dell'articolo 22 della l.r. 71/2017 è sostituito dal seguente:
"2. Nelle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a), fatta eccezione per i primi dodici mesi di investimento, da calcolarsi dall'erogazione del saldo, in cui la revoca è pari al 100 per cento, per gli anni successivi l'entità della revoca di cui al comma 1 è la seguente:
 - a) dal tredicesimo mese al ventiquattresimo mese, revoca pari al 90 per cento;
 - b) dal venticinquesimo mese al trentaseiesimo mese, revoca pari al 75 per cento;
 - c) dal trentasettesimo mese al quarantottesimo mese, revoca pari al 65 per cento;
 - d) dal quarantanovesimo mese, revoca pari al 50 per cento."
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 22 della l.r. 71/2017 è aggiunto il seguente:
"2 bis. Nelle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 1 bis, fatta eccezione per i primi dodici mesi di investimento, da calcolarsi dall'erogazione del saldo, in cui la revoca è pari al 100 per cento, per gli anni successivi l'entità della revoca di cui al comma 1 è la seguente:
 - a) dal tredicesimo mese al ventiquattresimo mese, revoca pari al 75 per cento;
 - b) dal venticinquesimo mese, revoca pari al 50 per cento."
4. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 22 della l.r. 71/2017 è aggiunto il seguente:
"2 ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nelle ipotesi di mancato rispetto dell'obbligo di mantenimento dell'investimento di cui all'articolo 20, comma 3."

Art. 21

Esclusione dalle agevolazioni.
Sostituzione dell'articolo 23 della l.r. 71/2017

1. L'articolo 23 della l.r. 71/2017 è sostituito dal seguente:
"Art. 23
Esclusione dalle agevolazioni
 1. Non possono accedere alle agevolazioni per un periodo di due anni successivi all'adozione del provvedimento di revoca le imprese che sono state oggetto di revoca totale:
 - a) ai sensi dell'articolo 21, comma 3;
 - b) per decadenza dai benefici a seguito di dichiarazioni mendaci nella documentazione prodotta;
 - c) per il venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a), e comma 1 bis;
 - d) per il venir meno dell'unità produttiva localizzata in Toscana di cui all'articolo 20, comma 1, lettera b), e comma 1 bis;
 - e) per l'adozione di provvedimenti definitivi in materia di contrasto del lavoro nero e sommerso ai sensi dell'articolo 25, comma 3.
 2. Non possono accedere alle agevolazioni i soggetti nei cui confronti è in essere, al momento della domanda, un debito scaduto e non pagato di importo superiore ad euro 5.000,00 e derivante da precedenti provvedimenti di revoca per agevolazioni alle imprese.
 3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche in caso di:
 - a) dilazione di pagamento e piano di rateizzazione del pagamento non rispettati;
 - b) debito iscritto a ruolo presso l'agente di riscossione coattiva.
 4. Se le fattispecie di cui ai commi 2 e 3 sono accertate in fase di istruttoria, il soggetto interessato può sanare la posizione debitoria entro il termine perentorio di trenta giorni dalla contestazione, pena l'esclusione dall'agevolazione.
 5. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano in caso di rispetto delle scadenze di un piano di rateizzazione concordato con la Regione a seguito di un provvedimento di revoca."

Art. 22

Rimborso dei costi istruttori.
Abrogazione dell'articolo 24 della l.r. 71/2017

1. L'articolo 24 della l.r. 71/2017 è abrogato.

Art. 23

Provvedimenti per il contrasto del lavoro nero e sommerso
Modifiche all'articolo 25 della l.r. 71/2017

1. Al comma 3 bis dell'articolo 25 della l.r. 71/2017 la parola "tre" è sostituita dalla seguente: "due".

Art. 24

Interventi a seguito di eventi calamitosi o a carattere emergenziale.
Inserimento dell'articolo 25 bis nella l.r. 71/2017

1. Dopo l'articolo 25 della l.r. 71/2017 è inserito il seguente
"Art. 25 bis.
Interventi a seguito di eventi calamitosi o a carattere emergenziale.
1. Gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera k ter), sono attuati secondo quanto disposto:
 - a) dalla normativa statale, laddove l'intervento è da essa previsto e regolato;
 - b) dalla presente legge, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera b) e dall'articolo 20, commi 1 e 2."

Art. 25

Contrasto alla discriminazione e alle molestie nei luoghi di lavoro.
Inserimento dell'articolo 25 ter nella l.r. 71/2017.

1. Dopo l'articolo 25 bis della l.r. 71/2017 è inserito il seguente:
"Art. 25 ter
Contrasto alla discriminazione ed alle molestie nei luoghi di lavoro
1. Le imprese beneficiarie si impegnano a promuovere la prevenzione ed il contrasto alle discriminazioni e alle molestie nei luoghi di lavoro."

Art. 26

Consulta delle imprese.
Sostituzione dell'articolo 29 della l.r. 71/2017

1. L'articolo 29 della l.r. 71/2017 è sostituito dal seguente:
"Art. 29
Consulta delle imprese
1. È istituita la Consulta delle imprese, di seguito denominata consulta, quale sede permanente di confronto e partecipazione sulle politiche riguardanti la crescita, lo sviluppo, la qualificazione e l'evoluzione dei sistemi di impresa dell'economia regionale, con particolare riguardo a:
 - a) la transizione al digitale e l'innovazione tecnologica;
 - b) la transizione verso il "Green deal europeo" e l'economia circolare;
 - c) la creazione di nuova e qualificata occupazione;
 - d) i processi di internazionalizzazione;
 - e) la struttura finanziaria delle MPMI e l'accesso al credito;
 - f) la qualificazione dei sistemi territoriali di produzione;
 - g) il potenziamento delle filiere territoriali delle catene del valore;
 - h) l'offerta turistica e la rigenerazione del sistema del commercio;
 - i) l'imprenditoria femminile, l'imprenditoria sociale, la cooperazione;
 - j) l'industria;
 - k) l'artigianato in tutte le sue declinazioni;
 - l) la programmazione negoziata;
 - m) l'individuazione degli interventi strategici.
2. La consulta è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o dall'assessore da lui delegato.

3. La consulta è composta dai rappresentanti delle associazioni di categoria extra-agricole, dei sindacati dei lavoratori e degli enti locali che compongono il tavolo di concertazione generale istituito ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 1/2015.
4. Il numero e le modalità di designazione dei componenti e il funzionamento della consulta sono definiti con deliberazione della Giunta regionale.
5. Per la nomina dei componenti della consulta non si applica la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).
6. La consulta opera anche in caso di mancata designazione di tutti i componenti previsti dalla deliberazione di cui al comma 4.
7. La consulta può articolarsi in gruppi di lavoro permanenti su specifici argomenti o settori economici, compresa la cooperazione a norma della l.r. 73/2005, e può essere convocata in modo disgiunto per le tematiche che riguardano le categorie economiche, i sindacati dei lavoratori, gli investimenti pubblici.
8. La partecipazione ai lavori della consulta è a titolo gratuito e non è riconosciuto alcun rimborso spese.”.

CAPO II Norme finali

Art. 27 Abrogazioni Modifiche all'articolo 30 della l.r. 71/2017

1. Dopo la lettera h) del comma 1 dell'articolo 30 della l.r. 71/2017 è aggiunta la seguente:
“h bis) gli articoli 4 e 5 della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 73 (Norme per la promozione e sviluppo del sistema cooperativo della Toscana);”.
2. Dopo la lettera h bis) del comma 1 dell'articolo 30 della l.r. 71/2017 è aggiunta la seguente:
“h ter) gli articoli 10 e 11 della legge regionale 3 marzo 2020, n. 16 (Misure per il sostegno alle imprese start up innovative e disposizioni di semplificazione. Modifiche alla l.r. 71/2017).”.

Art. 28 Clausola di neutralità finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 29 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 16 marzo 2023

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 07.03.2023.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

**Proposta di legge della Giunta regionale 5 settembre 2022, n. 1
diventa**

Proposta di legge del Consiglio regionale 8 settembre 2022, n. 143

Proponenti:

Presidente Eugenio Giani

Assessore Leonardo Marras

Assegnata alla 2^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 2 marzo 2023

Approvata in data 7 marzo 2023

Divenuta legge regionale 7/2023 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71](#)

SEZIONE II

The background of the page features a series of diagonal stripes in shades of gray and white, creating a sense of depth and movement. A prominent red circle with a white outline is positioned to the right of the main title, containing the Roman numeral 'II' in white. The overall design is clean and modern, typical of official government publications.

II



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

RISOLUZIONE n. 250 approvata nella seduta del Consiglio regionale del 7 marzo 2023, collegata alla legge regionale 10 marzo 2023, n. 10 (Ratifica dell'intesa tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per l'istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome).

Il Consiglio regionale

Visti:

- la legge regionale 10 marzo 2023, n. 10 (Ratifica dell'intesa tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per l'istituzionalizzazione della Conferenza).
- l'articolo 68, comma 1, dello Statuto secondo il quale: "la Regione promuove intese con le altre regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni e la cura di interessi interregionali";
- l'articolo 69 dello Statuto secondo il quale "La Regione partecipa, nelle forme previste dalla normativa vigente, al processo di formazione e di attuazione delle leggi e degli atti di governo statali, ispirandosi al principio di leale collaborazione".

Considerato che per raggiungere tali obiettivi di intesa e partecipazione è indispensabile la massima trasparenza di accesso agli atti anche endoprocedimentali;

Vista la legge regionale 21 febbraio 1983, n. 12 (Contributo al centro interregionale di studi e documentazione - CINSEDO);

Considerato che:

- per svolgere i propri compiti, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome si avvale del supporto operativo, tecnico e giuridico del CINSEDO, anche con funzioni di segreteria;
- dallo studio della normativa, nonché dall'esito di una serie di audizioni svolte nella seduta del 24 gennaio 2023 dalla Prima Commissione permanente del Consiglio provinciale di Trento, è emerso come rispetto all'accesso alla documentazione prodotta e gestita dal CINSEDO tramite il sistema LMC (attività di monitoraggio delle leggi), la possibilità di avvalersi di tali informazioni attualmente è riservata solo ai funzionari attraverso un sistema di identificazione;
- andrebbe considerato che il sistema contiene informazioni interne e funzionali certamente alle decisioni esitate dall'attività istruttoria svolta dal CINSEDO, ma che potrebbero supportare le attività delle assemblee legislative.

Tutto ciò premesso e considerato,

Impegna
il Presidente e la Giunta regionale

a valutare, anche coinvolgendo la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'introduzione di misure atte a favorire una maggiore informazione nei confronti del Consiglio regionale sui lavori delle conferenze e sulle tematiche di rilievo locale in esse attenzionate, utilizzando, eventualmente, a tal fine anche il supporto delle strutture organizzative della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

IL PRESIDENTE
Stefano Scaramelli



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

RISOLUZIONE n. 252 approvata nella seduta del Consiglio regionale del 7 marzo 2023, collegata alla legge regionale 10 marzo 2023, n. 10 (Ratifica dell'intesa tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per l'istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome).

Il Consiglio regionale

Visti:

- la legge regionale 10 marzo 2023, n. 10 (Ratifica dell'intesa tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per l'istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome);
- l'articolo 68, comma 1, dello Statuto secondo il quale: "la Regione promuove intese con le altre regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni e la cura di interessi interregionali";
- l'articolo 69 dello Statuto secondo il quale "La Regione partecipa, nelle forme previste dalla normativa vigente, al processo di formazione e di attuazione delle leggi e degli atti di governo statali, ispirandosi al principio di leale collaborazione".

Visto che, una maggiore e migliore comunicazione nei confronti del Consiglio regionale sui lavori della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e delle commissioni della Conferenza medesima in merito alle tematiche di rilievo locale in esse attenzionate, costituisce un presupposto necessario per l'efficace sinergia dei lavori; peraltro le aree tematiche trattate nelle commissioni riguardano argomenti di estremo interesse per le regioni, purché l'informazione e la partecipazione delle stesse sia garantita nella sua efficacia;

Valutato come la necessità di migliorare il sistema informativo sia chiaramente avvertita anche in altre regioni; a tal proposito è stato recentemente approvato un ordine del giorno analogo al presente atto presso la Regione Trentino Alto Adige, connesso al disegno di legge n. 59/XVI di ratifica dell'intesa di cui alla sopracitata l.r. 10/2023;

Tutto ciò premesso e considerato;

Impegna
il Presidente e la Giunta regionale

ad attivarsi presso la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per favorire l'introduzione di misure per garantire una maggiore informazione nei confronti del Consiglio regionale sui lavori della Conferenza e delle commissioni della Conferenza medesima e sulle tematiche di rilievo locale in esse attenzionate.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

IL PRESIDENTE
Stefano Scaramelli



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

RISOLUZIONE n. 253 approvata nella seduta del Consiglio regionale del 7 marzo 2023, collegata alla legge regionale 10 marzo 2023, n. 10 (Ratifica dell'intesa tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per l'istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome).

Il Consiglio regionale

Visti:

- la legge regionale 10 marzo 2023, n. 10 (Ratifica dell'intesa tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per l'istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome);
- l'articolo 68, comma 1, dello Statuto secondo il quale: "la Regione promuove intese con le altre regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni e la cura di interessi interregionali";
- l'articolo 69 dello Statuto secondo il quale "La Regione partecipa, nelle forme previste dalla normativa vigente, al processo di formazione e di attuazione delle leggi e degli atti di governo statali, ispirandosi al principio di leale collaborazione".

Considerato come la partecipazione dei rappresentanti delle regioni, delle province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, in attuazione dell'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), costituisce un passaggio fondamentale per rendere effettiva la collaborazione fra le regioni, nonché fra queste ed il Parlamento;

Valutato come una tale necessità sia chiaramente avvertita anche in altre regioni; a tal proposito è stato recentemente approvato un ordine del giorno analogo al presente atto presso la Regione Trentino Alto Adige, connesso al disegno di legge n. 59/XVI di ratifica dell'intesa di cui alla sopracitata l.r. 10 /2023.

Tutto ciò premesso e considerato;

Impegna
il Presidente e la Giunta regionale

a intraprendere un confronto e una collaborazione politica in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per formare una volontà condivisa sulle modalità di partecipazione dei rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali in attuazione dell'articolo 11 della legge costituzionale 3/2001.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

IL PRESIDENTE
Stefano Scaramelli

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

FORMATO

A4

Verticale

Times new roman

Corpo **10**

Interlinea esatta **13 pt**

Margini **3 cm** per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto

NOME ENTE

TIPOLOGIA ATTO (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO ...)

NUMERO ATTO e DATA (se presenti)

OGGETTO dell'atto

TESTO dell'atto

FIRMA dell'atto in fondo allo stesso

NON DEVONO essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2...). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con riferimento all'atto (<nomefile_atto>_Allegato1.pdf, <nomefile_atto>_Allegato2.pdf, ", ecc.)

ALLEGATI: FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

IL FILE FINALE (testo+allegati) deve essere redatto in **formato PDF/A**